

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
9 luglio 1997

Causa T-4/96

**S**  
**contro**  
**Corte di giustizia delle Comunità europee**

«Dipendenti – Malattia professionale – Commissione medica –  
Base di calcolo dell'indennità prevista all'art. 73, n. 2, dello Statuto»

Testo completo in francese . . . . . II - 533

Testo completo in tutte le lingue nella Raccolta della Giurisprudenza della  
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, parte II

**Oggetto:** Ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Corte di giustizia 11 aprile 1995, in quanto essa accerta un tasso d'invalidità del 6% per il calcolo dell'indennità prevista all'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee, in secondo luogo, l'accertamento del diritto della ricorrente alla detta indennità calcolata sulla base di un tasso di invalidità del 30% e, in terzo luogo, il versamento di interessi compensativi.

**Esito:** Rigetto.

### **Sunto della sentenza**

La ricorrente è entrata in servizio alle dipendenze della Corte di giustizia nel (...) <sup>1</sup>.

Poco tempo dopo essere entrata in servizio, essa si ammalava ed era costretta a sospendere il servizio. Il (...) la commissione d'invalidità prevista dall'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») accertava che l'interessata era affetta da invalidità permanente totale che la poneva nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera. Il (...) l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») decideva di collocarla a riposo d'ufficio e di riconoscerle il diritto ad una pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello Statuto.

A seguito di una relazione favorevole redatta dalla commissione d'invalidità in data (...), la ricorrente riprendeva servizio presso la Corte di giustizia il (...). Cionondimeno, il (...), essa si ammalava di nuovo e cessava definitivamente la sua attività.

In seguito, due procedimenti venivano avviati, parallelamente e autonomamente, dalla Corte di giustizia. Il primo procedimento esula dalla presente controversia.

<sup>1</sup> - Alcuni dati sono riservati per rispettare l'anonimato della ricorrente.

Il secondo procedimento veniva avviato su iniziativa della ricorrente in base all'art. 73 dello Statuto. Quest'ultima proponeva, con lettera 18 dicembre 1989, una domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

In seguito a tale domanda, il medico designato dalla Corte di giustizia concludeva, nella sua relazione medica, che la malattia della ricorrente non costituiva una «malattia professionale (...) o (...) l'aggravamento professionale di una malattia preesistente». Sulla base di tale relazione e in applicazione dell'art. 21, primo comma, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (la «regolamentazione»), l'APN notificava alla ricorrente, il 20 febbraio 1991, un progetto di decisione nel quale si rigettava la sua domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

Con lettera 17 aprile 1991 la ricorrente chiedeva la costituzione di una commissione medica ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della regolamentazione. Tale commissione medica redigeva due relazioni.

Nella prima relazione, del 3 marzo 1993, essa concludeva che «lo stato ansioso-depressivo nel quale si trovava la signora S si [era] sviluppato in occasione del suo lavoro, ma che l'origine della sua patologia [era] per il 50% dovuta alla sua personalità patologica, per il 30% agli avvenimenti della vita e per il 20% al suo lavoro». Tale commissione precisava che «[l]'esercizio dell'attività lavorativa non [era] la causa fondamentale, né preponderante della malattia di cui soffr[iva] la signora S».

Ritenendo di non essere in grado di prendere una decisione sulla base di tale relazione, con lettera 20 giugno 1994 l'APN chiedeva alla commissione medica di

rispondere a cinque quesiti supplementari. In una seconda relazione, del 12 gennaio 1995, la commissione medica rispondeva a tali quesiti come segue:

- «1) il tasso d'invalidità permanente da cui è affetta la signora S è pari al 30%;
- 2) la signora S *non* era affetta da una malattia preesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità europee;
- 3) il nesso diretto tra l'esercizio dell'attività lavorativa della signora S presso le Comunità e la malattia è stimato al 20%. Vale a dire che, prendendo come base 100, l'esercizio delle attività lavorative rileva per il 20%, la personalità patologica per il 50% e gli avvenimenti della vita per il 30%;
- 4) e 5) alla luce della risposta fornita al terzo quesito, non occorre rispondere al quarto e al quinto quesito».

Sulla base di tale seconda relazione, l'11 aprile 1995 l'APN adottava la seguente decisione:

- «1) Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, n. 2, della [regolamentazione], viene riconosciuta alla signora S un'invalidità permanente parziale del 30%, la cui origine è stata occasionata dall'esercizio delle funzioni per conto della Corte di giustizia delle Comunità europee in ragione del 20%.
- 2) La signora S riceverà un'indennità di 1 094 745 [BFR], calcolata sulla base del 6% (30% x 20%) e tenendo conto del totale degli stipendi base dei dodici mesi precedenti la data del certificato medico del (...) che accerta una malattia dovuta a condizioni di lavoro, vale a dire: stipendio base mensile, 190 060 [BFR] x 12 mesi x 8 x 6%».

Questa decisione è oggetto della presente controversia.

## Sulla domanda di annullamento

*Sul primo motivo, relativo all'illegittimità delle relazioni della commissione medica*

Lo scopo degli artt. 19 e 23 della regolamentazione è quello di affidare a periti medici la valutazione di tutte le questioni di natura sanitaria rilevanti nel funzionamento del regime di assicurazione istituito dalla regolamentazione (punto 40).

Riferimento: Corte 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione (Racc. pag. 1357, punti 18 e 20); Corte 29 novembre 1984, causa 265/83, Suss/Commissione (Racc. pag. 4029, punt 11); Corte 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill (Racc. pag. I-4779, punto 24)

La commissione medica è incaricata di una missione ampia, consistente nel fornire all'APN tutte le valutazioni mediche necessarie all'adozione della sua decisione relativa al riconoscimento dell'origine professionale della malattia del dipendente nonché alla fissazione del grado della sua invalidità permanente (punto 41).

Per una maggiore efficacia è tuttavia auspicabile che, qualora chieda la costituzione di una commissione medica, l'APN indichi, con mandato chiaro e preciso, i punti sui quali essa vuole avere valutazioni mediche definitive. Peraltro, qualora riceva una relazione della commissione medica, l'APN può, con mandato supplementare, precisare i suoi quesiti o prospettarne altri per ottenere tutte le valutazioni desiderate. In tal caso, la commissione medica è certamente tenuta a rispondere, in modo chiaro e preciso, ai quesiti posti dall'APN. Tali mandati non possono avere come effetto quello di impedire alla commissione medica di comunicare all'APN accertamenti medici ulteriori, che possano chiarire la sua decisione (punto 42).

Riferimento: Tribunale 23 novembre 1995, causa T-64/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pag. II-769, punti 46 e 58)

*Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione*

Sulla fondatezza del motivo

Le valutazioni cliniche propriamente dette formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive qualora siano state poste in essere ritualmente e il sindacato giurisdizionale può essere esercitato solo sulla regolarità della costituzione e del funzionamento di tale commissione, nonché sulla regolarità dei pareri da essa emessi. Ne consegue che il Tribunale è competente ad esaminare se il parere contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali sono basate le conclusioni in esso contenute e se esista un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso riportati e le conclusioni alle quali perviene la commissione medica (punto 54).

Riferimento: Morbelli/Commissione, citata, punti 18 e 20; Corte 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio (Racc. pag. 1, punto 17); Suss/Commissione, citata, punti 9-15; Corte 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 4923, punto 15); Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 8); Commissione/Gill, citata, punto 24; Tribunale 12 luglio 1990, causa T-154/89, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. II-445, punto 48); Tribunale 26 settembre 1990, causa T-122/89, F./Commissione (Racc. pag. II-517, punto 16); Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II-367, punto 75); Tribunale 14 gennaio 1993, causa T-88/91, F./Commissione (Racc. pag. II-13, punto 39); Tribunale 30 maggio 1995, causa T-556/93, Saby/Commissione (Racc. PI pag. II-375, punto 35)

*Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 73 dello Statuto, degli artt. 3, n. 2, e 12, n. 2, della regolamentazione e della tabella dei tassi d'invalidità*

Se la malattia del dipendente trova la sua causa unica, essenziale, preponderante o predominante nell'esercizio delle sue funzioni, essa costituisce una malattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2, della regolamentazione (punto 79).

Riferimento: Corte 26 gennaio 1984, causa 189/92, Seiler e a./Consiglio (Racc. pag. 229, punto 19); Benecos/Commissione, citata, punto 46

Tale disposizione verrebbe privata del suo effetto utile se il riconoscimento dell'origine professionale della malattia di un dipendente dovesse essere limitata a questa sola ipotesi. Infatti, esistono situazioni, più complesse, nelle quali la malattia di un dipendente trova la sua origine in una molteplicità di cause, professionali ed extraprofessionali, fisiche o psichiche, che hanno, ciascuna, contribuito al suo manifestarsi. In tal caso, spetta alla commissione medica stabilire se l'esercizio delle funzioni al servizio delle Comunità – qualunque possa essere, peraltro, la valutazione dell'importanza di tale fattore rispetto ai fattori extraprofessionali – presenti un nesso diretto con la malattia del dipendente, per esempio, in quanto elemento scatenante di tale malattia (punto 80).

Riferimento: K./Consiglio, citata, punto 20; Corte 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione (Racc. pag. 315, punto 10); Plug/Commissione, citata, punto 81

L'art. 73, n. 2, dello Statuto, l'art. 12 della regolamentazione e la tabella dei tassi d'invalidità, per non essere privati del loro effetto utile, devono consentire di tradurre, sul piano dell'indennizzo a favore dei dipendenti, la serie delle diverse situazioni cliniche cui si riferisce l'art. 3, n. 2 (punto 85).

Tale valutazione è confermata dalla formulazione dell'art. 3 della regolamentazione, in particolare dal suo n. 1. Infatti, emerge da tale disposizione che la nozione di «malattia professionale» è basata sull'esistenza di un nesso tra lo stato patologico del dipendente, da un lato, e l'esercizio delle mansioni al servizio delle Comunità, dall'altro, D'altronde, è solo «nella misura in cui» tale nesso esiste che la malattia può essere considerata come una malattia professionale (punto 86).

Ne consegue che, qualora la commissione medica accerti che diverse cause, professionali ed extraprofessionali, hanno, ognuna, in modo diretto, contribuito al manifestarsi della malattia di un dipendente, l'APN è tenuta a prendere in considerazione tale accertamento medico per il calcolo dell'importo dell'indennità prevista dall'art. 73, n. 2, dello Statuto (punto 87).

Inoltre, non si può escludere che, alla luce dei diversi esami da essa effettuati o della sua esperienza nel settore considerato, la commissione medica ritenga possibile valutare o quantificare, sotto una forma o un'altra, l'importanza del ruolo svolto dall'esercizio delle mansioni nel manifestarsi della malattia del dipendente. Nel caso in cui una tale valutazione emerga con chiarezza e precisione dalle conclusioni della commissione medica, l'APN può fare riferimento ad essa nel calcolo dell'indennità citata (punto 88).

*Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di uguaglianza*

Il principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso richiede, a pena di irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'APN sia stata messa in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l'interessato formula contro la decisione contestata. Se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente «censure» basate sulla stessa



causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono tuttavia, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate con la deduzione di motivi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente (punto 98).

Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punti 9 e 10); Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis (Racc. pag. II-143, punti 8 e 9); Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pag. II-405, punto 26)

Occorre altresì rammentare che, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e gli interessati agiscono, generalmente, in tale fase, senza l'assistenza di un avvocato, l'amministrazione non deve esaminare i reclami in modo restrittivo, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura (punto 99).

Riferimento: Del Amo Martinez/Parlamento, citata, punto 11

### **Sulla domanda diretta alla condanna della convenuta al pagamento di un importo di 1 973 541 BFR**

Ai sensi dell'art. 44 del regolamento di procedura, le parti hanno l'obbligo di definire l'oggetto della controversia nell'atto introduttivo del giudizio. Anche se l'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento consente, a determinate condizioni, di dedurre motivi nuovi in corso di causa, tale disposizione non può in alcun caso essere interpretata nel senso che autorizzi una parte ricorrente a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni ed a modificare in tal modo l'oggetto della controversia (punto 104).

Riferimento: Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2729, punto 3); Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione (Racc. pag. 3713, punto 26); Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285, punto 43); Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione (Racc. pag. II-477, punto 20)

Inoltre, la domanda summenzionata non presenta una stretta correlazione con la domanda di annullamento. Trattandosi di una controversia riguardante il pubblico impiego comunitario, la sua ricevibilità è quindi subordinata allo svolgimento regolare del previo procedimento amministrativo previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Tale procedimento avrebbe dovuto imperativamente iniziare con una domanda della ricorrente che invitasse l'APN a risarcire il danno subito e proseguire, eventualmente, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda (punto 106).

Riferimento: Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-731, punti 49 e 50); Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II-2145, punto 34); Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento (Racc. pag. II-555, punti 45 e 46); Tribunale 12 marzo 1996, causa T-361/94, Weir/Commissione (Racc. PI pag. II-381, punto 48); Tribunale 21 marzo 1996, causa T-10/95, Chehab/Commissione (Racc. PI pag. II-419, punto 67)

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**